

[Assicurativo.it](http://Assicurativo.it)

## Sull'obbligo di comunicazione dei dati del conducente

di Avv. Luigi Vingiani

Ex art.180 VIII comma C.d.s

del 2006-11-07 su [Assicurativo.it](http://Assicurativo.it), oggi e' il 20.05.2024

Si segnala all'attenzione dei lettori una recentissima sentenza del Giudice di pace di Gragnano dr. Raffaele Ranieri in tema di assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art.180 VIII comma C.d.s.- Nel caso in esame l'opponente aveva inviato tempestivamente al Comando Vigili Urbani una raccomandata con cui comunicava che il veicolo era nella disponibilità di più<sup>1</sup> persone e che, in considerazione anche del lasso di tempo trascorso, non era in grado di comunicare le generalità del conducente. Il Comando Vigili Urbani di Gragnano aveva ritenuto che tale comunicazione non soddisfaceva i requisiti di cui all'art.180 c.d.s. ed aveva notificato il verbale irrogando la sanzione di Euro 362,60 . Il Giudice di pace nell'accogliere il ricorso , con pregevole ed esauriente motivazione ha dapprima richiamato la decisione della Corte Costituzionale n.27/2005 ed in applicazione dei principi generali secondo cui quanto una prestazione " in parte impossibile, l'obbligato " liberato dopo aver eseguito la prestazione possibile, ha stabilito che " sufficiente effettuare la comunicazione nei termini, ma che non vi " alcun obbligo giuridico di ricordare chi fosse alla guida del veicolo. Ad impossibilia nemo tenetur ! La decisione si riferisce ad un caso abbastanza frequente. Dopo l'accertamento di violazioni in assenza del trasgressore od in cui non " possibile accertare il trasgressore, (eccessi di velocità rilevati con autovelox, passaggi col rosso ai semafori, guida senza casco, uso di telefoni cellulari eccetera) i proprietari solidali dei veicoli dopo circa cinque mesi "sono costretti" a comunicare le generalità del conducente. E' del tutto evidente che in considerazione del lasso di tempo, non sempre si " in grado di conoscere l'effettivo conducente. Ebbene nella condivisibile decisione in commento il Giudice di pace ha ritenuto comunque necessaria una comunicazione all'autorità per consentire alla stessa e poi al Giudice in caso di opposizione di vagliare di volta in volta la fondatezza delle giustificazioni. avv.Luigi Vingiani

- Avv. Luigi Vingiani

Hai letto: *Sull'obbligo di comunicazione dei dati del conducente*

Approfondimenti: [Strada](#) > [Identificazione conducente](#) > [Attualità](#) > [Sentenze](#) > [Patente](#) > [Decurtazione punti](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)